

ENERGIA: Fonti rinnovabili - Impianto fotovoltaico - Ammissione alle tariffe incentivanti - Condizioni – Necessità - Soggetti aventi titolo - Disciplina - Natura perentoria del termine annuale di entrata in esercizio dell'impianto - Natura vincolata del provvedimento di decadenza.

Cons. Stato, Sez. II, 24 febbraio 2022, n. 1331

“[...] L'art. 4, ottavo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, riguardante il cd quinto conto energia, ha disposto che 'sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi ..., purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria'.

Tale disposizione ha attribuito rilievo ad una circostanza oggettiva facilmente riscontrabile, per determinare l'ambito dei soggetti aventi titolo agli incentivi, ed ha attribuito alla s.p.a. G.S.E. un potere sostanzialmente vincolato in presenza delle relative circostanze, evidentemente perché il conditor iuris ha ritenuto che per una ottimale e trasparente gestione delle risorse pubbliche non vi siano margini per valutazioni discrezionali.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, l'art. 1, comma 154, della legge n. 147 del 2013 – nel prendere atto della normativa regolamentare vigente sul rilievo determinante della data di entrata in esercizio dell'impianto – ha previsto una sola deroga, anch'essa peraltro ancorata a dati oggettivi e non sottoposti alla valutazione discrezionale della s.p.a. G.S.E.

Infatti, tale comma 154 non ha rimesso all'esame di questa società le atipiche circostanze che in ipotesi siano tali da impedire la realizzazione degli impianti, né ha disposto che essa possa constatare che si siano verificati eventi calamitosi, ma ha unicamente imposto alla s.p.a. G.S.E. di prendere atto dell'entrata in vigore di norme o dell'emanazione di provvedimenti amministrativi – di competenza delle autorità preposte dalle normative di settore – che abbiano attribuito rilevanza agli eventi calamitosi verificatisi nel corso degli anni 2012 e 2013.

Quand'anche si dovessero considerare effettivamente verificatisi i fatti richiamati nell'atto d'appello, ad avviso della Sezione dapprima la s.p.a. G.S.E. e poi il TAR hanno correttamente interpretato la disciplina applicabile sugli incentivi in questione, affermando da un lato la natura perentoria del termine annuale e dall'altro la natura vincolata del contestato provvedimento di decadenza, in considerazione del suo avvenuto superamento [...].”

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto di data 11 agosto 2014, la s.p.a. Gestore dei servizi energetici ha disposto la decadenza della società appellante dalla graduatoria dell'impianto fotovoltaico denominato FC_ECA001, di

potenza pari a 998,4 kW, identificato al n. 1002202, da realizzare sulla copertura ('capping') del primo lotto della sua discarica sita in Falcognana, nel territorio di Roma Capitale.

2. Con il ricorso di primo grado n. 14875 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), la società ha impugnato l'atto di decadenza, lamentando la violazione dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990 e la presenza di vari profili di eccesso di potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 3746 del 2016, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

4. Con l'appello indicato in epigrafe, la società ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.

5. La s.p.a. G.S.E. si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l'appello sia respinto.

6. L'appello si compone di venti pagine e di un articolato motivo.

Dopo aver ricostruito i fatti che hanno condotto alla proposizione del gravame (v. pp. 1-13), la società ha riproposto la censura di violazione dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, per mancata adeguata valutazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento e in particolare del *factum principis* che a suo tempo si sarebbe verificato e che avrebbe dunque impedito la tempestiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

In punto di fatto, non è contestato che l'impianto in questione non sia entrato in esercizio entro il 27 settembre 2013.

La società ha lamentato che la s.p.a. G.S.E. ed il TAR avrebbero erroneamente attribuito rilievo decisivo a tale circostanza e alla scadenza del termine annuale fissato dal decreto ministeriale 5 luglio 2012 ed ha ripetutamente dedotto che, invece, si sarebbe dovuto constatare come il superamento del termine non si possa considerare imputabile e colpevole.

Richiamando le circostanze di fatto esposte in precedenza (e anche a p. 4 dell'atto d'appello), la società ha rilevato che:

- nella primavera-estate del 2013, si era verificata una 'emergenza rifiuti', che aveva comportato la ricerca di una soluzione conseguente alla prospettata chiusura della discarica di Malagrotta;
- si era ventilata l'ipotesi di utilizzare la sua discarica, con la sua ferma opposizione;
- alcuni comitati di cittadini hanno presidiato l'ingresso dell'impianto, con paralisi dell'attività della discarica e impossibilità di realizzare tempestivamente l'impianto, nonché 'con ricorso delle autorità competenti';
- tali circostanze sono state esposte alla s.p.a. G.S.E. dopo la ricezione dell'avviso di avvio del procedimento di decadenza e dovevano essere valutate positivamente, dapprima dalla s.p.a. G.S.E. e poi dal TAR;

- anche in base al principio di proporzionalità e tenuto conto degli interessi pubblici connessi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, il TAR non avrebbe dovuto attribuire rilievo esclusivo ai casi previsti dall'art. 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come giustificativi della proroga legale disposta fino al 31 dicembre 2014 (casi riguardanti le 'zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi'), poiché pur sempre la s.p.a. G.S.E. – in base a proprie valutazioni discrezionali - potrebbe sempre rilevare come il superamento del termine non sia 'riconducibile alla volontà del soggetto titolare dell'impianto';

- di conseguenza, neppure sarebbe adeguata la motivazione posta dalla s.p.a. G.S.E. a base della mancata valutazione dei fatti accaduti nel 2013 (motivazione per la quale 'la richiesta del soggetto responsabile non rientra nei casi previsti dalla normativa vigente ai fini della concessione della proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'impianto').

7. Così sintetizzate le censure della società, ritiene il Collegio che esse siano infondate e vadano respinte.

Con una motivazione esauriente e condivisibile, la sentenza appellata ha evidenziato che il provvedimento impugnato in primo grado ha doverosamente applicato la normativa di settore.

L'art. 4, ottavo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, riguardante il cd quinto conto energia, ha disposto che *'sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi ..., purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria'*.

Tale disposizione ha attribuito rilievo ad una circostanza oggettiva facilmente riscontrabile, per determinare l'ambito dei soggetti aventi titolo agli incentivi, ed ha attribuito alla s.p.a. G.S.E. un potere sostanzialmente vincolato in presenza delle relative circostanze, evidentemente perché il *conditor iuris* ha ritenuto che per una ottimale e trasparente gestione delle risorse pubbliche non vi siano margini per valutazioni discrezionali.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, l'art. 1, comma 154, della legge n. 147 del 2013 – nel prendere atto della normativa regolamentare vigente sul rilievo determinante della data di entrata in esercizio dell'impianto – ha previsto una sola deroga, anch'essa peraltro ancorata a dati oggettivi e non sottoposti alla valutazione discrezionale della s.p.a. G.S.E.

Infatti, tale comma 154 non ha rimesso all'esame di questa società le atipiche circostanze che in ipotesi siano tali da impedire la realizzazione degli impianti, né ha disposto che essa possa constatare che si siano verificati eventi calamitosi, ma ha unicamente imposto alla s.p.a. G.S.E. di prendere atto dell'entrata in vigore di norme o dell'emanazione di provvedimenti amministrativi –

di competenza delle autorità preposte dalle normative di settore – che abbiano attribuito rilevanza agli eventi calamitosi verificatisi nel corso degli anni 2012 e 2013.

Quand'anche si dovessero considerare effettivamente verificatisi i fatti richiamati nell'atto d'appello, ad avviso della Sezione dapprima la s.p.a. G.S.E. e poi il TAR hanno correttamente interpretato la disciplina applicabile sugli incentivi in questione, affermando da un lato la natura perentoria del termine annuale e dall'altro la natura vincolata del contestato provvedimento di decadenza, in considerazione del suo avvenuto superamento.

Ne consegue che:

- l'atto impugnato in primo grado risulta adeguatamente motivato;
- non sussiste la lamentata violazione del principio di proporzionalità e del principio di colpevolezza, risultando doverosa l'emanazione del provvedimento di decadenza in base alla normativa di settore.

7. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'appello n. 6778 del 2016 e condanna l'appellante al pagamento di euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori se dovuti, in favore della s.p.a. G.S.E., per spese del secondo grado del giudizio (compensandole tra le altre parti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO